

ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Documenti di bilancio e rendiconti della gestione
- Gestione finanziaria, patrimoniale e attività contrattuale
- Responsabilità e controlli

XXI Edizione

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]

Estratto dal Gruppo Editoriale Simone

ELEMENTI DI CONTABILITÀ DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Documenti di bilancio e rendiconti della gestione
- Gestione finanziaria, patrimoniale e attività contrattuale
- Responsabilità e controlli

XXI Edizione

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo:

- 13** • Contabilità di Stato e degli enti pubblici
- 13/1** • Compendio di contabilità e ragioneria pubblica
- 13/2** • Prepararsi per l'esame di contabilità di Stato e degli enti pubblici
- 25/4** • Contabilità e finanza degli enti locali
- 506/7** • Codice breve amministrativo

*Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it
ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati*

*Revisione del testo a cura di
Claudia De Rosa e Giuseppe Milano*

Ha collaborato Alessandra Pedaci (Capitolo I, Parte IV)

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Finito di stampare nel mese di agosto 2012
da «Officina Grafica Iride» - Via Prov.le Arzano Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)
per conto della Simone S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 Napoli

PREMESSA

Il volume offre un quadro completo e aggiornato dei principi e delle norme fondamentali della contabilità di Stato e degli enti pubblici.

Questa XXI edizione è stata aggiornata ai numerosi provvedimenti che hanno interessato la materia, tra i quali evidenziamo:

- il **D.L. 7-5-2012, n. 52**, conv. in L. 6-7-2012, n. 94 (*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*);
- il **D.L. 6-7-2012, n. 95** (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*), in G.U. 6-7-2012, n. 156, cosiddetto decreto *spending review 2*;
- il **D.L. 6-6-2012, n. 73** (*Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione*), convertito in **L. 23-7-2012, n. 119**;
- il **D.L. 22-6-2012, n. 83** (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), in G.U. 26-6-2012, n. 147;
- il **D.L. 27-6-2012, n. 87** (*Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario*), in G.U. 27-6-2012, n. 148;
- il **D.Lgs. 27-1-2012, n. 18** (*Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*).

Come per gli altri volumi della collana LastMinute, il testo è arricchito con brevi glossari e quesiti, con relativa risposta, più ricorrenti in sede di esame o di concorso, risultando così un utile strumento per lo studio e la comprensione della materia.

PARTE PRIMA
FONTI E SOGGETTI
DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

Capitolo Primo: Fonti normative	Pag.	6
Capitolo Secondo: L'apparato economico-finanziario	»	11

SOMMARIO: 1. Contabilità pubblica: definizione e natura. - 2. Cenni storici. - 3. Le fonti della contabilità pubblica.

1. CONTABILITÀ PUBBLICA: DEFINIZIONE E NATURA

La contabilità pubblica può definirsi come il *complesso delle norme che disciplinano l'organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l'attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e la responsabilità degli amministratori delle risorse pubbliche.*

Nel corso degli anni si sono succeduti equivoci ed incertezze circa la natura di tale materia. Secondo l'*impostazione tecnica*, la contabilità di Stato (ovvero pubblica, se si intende riferita anche agli altri enti pubblici) non è altro che un'applicazione della ragioneria all'azienda statale e alle altre aziende pubbliche.

Notevole è stata, in passato, la tendenza a considerare la contabilità di Stato come parte della **scienza delle finanze**.

La *dottrina più recente*, invece, attribuisce a tale materia un contenuto essenzialmente giuridico, salvo poi riconoscerle autonomia scientifica o inquadrarla nel **diritto finanziario**, amministrativo o, comunque, nel diritto pubblico.

2. CENNI STORICI

La contabilità di Stato è nata come insieme di criteri tecnici e ragionieristici mediante i quali sono contabilizzate le operazioni di gestione dello Stato. Progressivamente, però, queste operazioni contabili furono inserite in un sistema di norme che si sovrapposero all'originario elemento strettamente contabile, costituendo un complesso giuridico omogeneo.

Il modello statale, quale si è andato sviluppando nello scorso secolo, si è trovato nella necessità di organizzare efficientemente la sua attività finanziaria consistente per l'appunto nel reperimento dei mezzi economici necessari al perseguimento dei suoi scopi, nella corretta gestione dei beni e nella precisa organizzazione contabile dei suoi uffici amministrativi.

La stessa Costituzione repubblicana ha, d'altra parte, conferito il crisma dell'ufficialità a questa evoluzione istituzionale e giuridica sancendo l'estensione del concetto di contabilità di Stato a quello di contabilità pubblica nell'art. 103, laddove così si esprime: «La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge».

3. LE FONTI DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

La fonte primaria della contabilità dello Stato e degli enti pubblici è la Costituzione. Questa detta i principi fondamentali in materia di:

- bilanci dello Stato, loro formazione ed approvazione (art. 81);
- controlli della gestione finanziaria da parte della Corte dei conti (art. 100);
- giurisdizione contabile della Corte dei conti (art. 103);
- attribuzione alle Regioni di attività finanziarie, e quindi contabili, già spettanti allo Stato (art. 119).

Al dettato costituzionale vanno poi aggiunte, ovviamente, le normative dettate da leggi ordinarie:

- per il *bilancio dello Stato* la legge di contabilità del 1923 (R.D. 18-11-1923, n. 2440), il relativo regolamento (R.D. 23-5-1924, n. 827); la **L. 31-12-2009, n. 196**, la nuova legge di contabilità e finanza pubblica, che ha abrogato la L. 468/1978 il principale provvedimento in materia;
- per la *Corte dei conti* il Testo Unico (R.D. 12-7-1934, n. 1214) nonché le **leggi 14-1-1994, n. 19 e n. 20**;
- per l'autonomia finanziaria e contabile delle *Regioni a statuto ordinario* il **D.Lgs. 28-3-2000, n. 76**;
- per l'ordinamento finanziario e contabile degli *enti locali* il D.Lgs. 25-2-1995, n. 77, ora confluito, con le dovute modifiche e ad esclusione di alcuni articoli, nel Testo unico degli enti locali (**D.Lgs. 18-8-2000, n. 267**);
- per gli *enti di cui alla L. 70/1975* (cd. legge sul parastato) il **D.P.R. 97/2003** «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;
- per le *Università* le principali fonti in materia di contabilità sono la **L. 9-5-1989, n. 168** e la **L. 30-12-2010, n. 240**;
- per le *Aziende unità sanitarie locali* (AUSL) il punto di riferimento in tema di contabilità è il **D.Lgs. 30-12-1992, n. 502**;
- per la contabilità delle *Camere di commercio* si fa riferimento alla **L. 29-12-1993, n. 580**.

A proposito delle Regioni e degli enti locali la L. 42/2009 (cd. legge sul federalismo fiscale), come modificata dalla L. 196/2009, contiene una delega al Governo per armonizzare i sistemi contabili, gli schemi di bilancio, e i relativi termini di presentazione e approvazione, dei suddetti organismi alle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza

pubblica. Tale delega è stata attuata con il **D.Lgs. 118/2011**; il quale ha altresì imposto alle AUSL di redigere i propri bilanci attenendosi a uno schema contenuto nell'allegato 2 al decreto stesso.

PRINCIPALI FONTI POSITIVE DI CONTABILITÀ PUBBLICA	CARATTERISTICHE
Regio Decreto 2440/1923 (Legge di contabilità) Regio Decreto 827/1924 (Regolamento di contabilità)	<ul style="list-style-type: none"> — accentramento amministrativo e finanziario — criteri ragioneristici — particolare attenzione alla legittimità formale
L. 62/1964 (Legge Curti)	<ul style="list-style-type: none"> — anno finanziario coincidente con l'anno solare per tutti i bilanci degli enti pubblici — classificazione economico-funzionale delle spese e delle entrate
L. 468/1978 (Legge di riforma del bilancio)	<ul style="list-style-type: none"> — introduzione del bilancio di cassa — introduzione del bilancio pluriennale — introduzione della legge finanziaria — sistema dell'asestamento di bilancio
L. 362/1988 (Legge di controriforma del bilancio)	<ul style="list-style-type: none"> — introduzione del documento di programmazione economico-finanziaria — rigorosa indicazione dei mezzi di copertura — introduzione dei provvedimenti collegati
L. 94/1997 (Riforma Ciampi)	<ul style="list-style-type: none"> — riclassificazione delle voci di bilancio — netta divisione dei compiti e responsabilità tra organi di indirizzo politico e la dirigenza statale — accorpamento dei Ministeri del tesoro e del bilancio
D.Lgs. 279/1997 (Attuazione art. 5 L. 94/1997)	<ul style="list-style-type: none"> — individuazione delle unità previsionali di base del bilancio — riordino del sistema di tesoreria unica — ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
L. 208/1999 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile)	<ul style="list-style-type: none"> — modificazione del contenuto e del termine di presentazione del DPEF — modificazione del contenuto della legge finanziaria — soppressione della legge collegata alla Finanziaria — potenziamento dei collegati ordinamentali

Segue

PRINCIPALI FONTI POSITIVE DI CONTABILITÀ PUBBLICA	CARATTERISTICHE
L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come modificata dalla L. 39/2011	<ul style="list-style-type: none"> — introduzione dal Documento di economia e finanza (DEF) — obbligo di presentazione della nota di aggiornamento al DEF — presentazione del Programma nazionale di riforma e del Programma di stabilità — mutamento dei termini di presentazione dei principali strumenti della programmazione economico-finanziaria dello Stato — delega al Governo sui seguenti argomenti: adeguamento dei sistemi contabili; procedure di spesa in conto capitale; completamento della riforma del bilancio dello Stato; riforma del sistema dei controlli; emanazione di un testo unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e tesoreria
L. 335/1976 (Legge quadro di contabilità regionale)	<ul style="list-style-type: none"> — bilancio pluriennale — bilancio annuale redatto in termini finanziari di competenza e di cassa — bilancio misto
D.Lgs. 76/2000 (Principi fondamentali in materia di bilancio e contabilità delle Regioni)	<ul style="list-style-type: none"> — introduzione unità previsionali di base — introduzione della legge finanziaria regionale — il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese previste dalle leggi regionali — stabilisce le modalità di classificazione delle entrate e delle spese
L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale)	<ul style="list-style-type: none"> — delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio, con i relativi termini di presentazione e approvazione, delle Regioni e degli enti locali in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica
D.Lgs. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) ora D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti locali)	<ul style="list-style-type: none"> — bilancio di previsione finanziario redatto in soli termini di competenza — introduzione del piano esecutivo di gestione — introduzione del controllo di gestione

Segue

PRINCIPALI FONTI POSITIVE DI CONTABILITÀ PUBBLICA	CARATTERISTICHE
D.P.R. 97/2003 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)	<ul style="list-style-type: none"> — introduzione di criteri civilistici per il controllo della gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici istituzionali — raccordo fra contabilità finanziaria e analitica — sistema di contabilità semplificato per gli enti pubblici di minori dimensioni
L. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	— lascia alle singole Università la facoltà di scelta tra un sistema di contabilità finanziaria e uno di tipo economico patrimoniale
L. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario)	— impone un sistema di contabilità economico-patrimoniale
D.Lgs. 18/2012 (Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240)	— ha disposto l'adozione della contabilità economico-patrimoniale entro il 1° gennaio 2014
D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria)	— stabilisce che le aziende sanitarie debbano attenersi ai principi del Codice civile e a quelli contenuti nel decreto stesso
D.Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)	— uniforma la struttura dei bilanci delle AUSL
L. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e L. 23/2010 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99)	— prevede l'emanazione di un regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica

L'APPARATO ECONOMICO-FINANZIARIO

SOMMARIO: 1. L'amministrazione finanziaria. - 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze. - 3. I dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. - 4. Le agenzie fiscali. - 5. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. - 6. La Cassa Depositi e Prestiti. - 7. Altri soggetti della contabilità pubblica.

1. L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Soggetto primario dell'attività finanziaria è lo *Stato*, per la molteplicità dei compiti di interesse generale ad esso affidati. Tuttavia, rientra nell'organizzazione finanziaria statale tutto il complesso d'organi e uffici, dipendenti da più ministeri, per mezzo dei quali lo Stato persegue concretamente i suoi fini in materia di entrate e di spese pubbliche.

La gestione finanziaria dello Stato è affidata a partire dalla XIV legislatura al Ministero dell'economia e delle finanze nato dall'accorpamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze.

Questo è quanto stabilito dal D.Lgs. 300/1999, emanato su delega della L. 57/1999 (cosiddetta legge Bassanini), provvedimento che insieme agli altri decreti delegati ha riorganizzato il modello ministeriale su nuove basi.

2. IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è competente in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, nonché di spese ed entrate dello Stato.

Le funzioni attribuite al Ministero economico-finanziario sono individuate dagli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 300/1999. In particolare l'art. 24 del D.Lgs. 300/1999 contiene le disposizioni riguardanti le funzioni del Ministero nelle seguenti aree:

- **politica economica e finanziaria**, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali,

alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato (compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato); alla monetazione, alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze in materia del Ministero dell'interno;

- **politiche, processi e adempimenti di bilancio**, con particolare riguardo alla formazione e alla gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario. Nell'area sono incluse anche le funzioni di verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative, nonché dal monitoraggio della spesa pubblica coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, comprese le funzioni ispettive e i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio;
- **politiche fiscali**, con particolare riguardo alle attività di: analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali, attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo sulle agenzie fiscali; coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; informazione istituzionale del settore; compiti in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;
- **programmazione economica e finanziaria**, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio con particolare riferimento alle aree depresse. Si tratta di funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
- **amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero**, con particolare riferimento all'attività di promozione, coordinamen-

to e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e gestione delle risorse.

Si tratta di funzioni in larga parte politiche e di coordinamento. Le rimanenti, più strettamente operative, sono state, infatti, affidate alle agenzie fiscali.

Le attività del MEF, prima complesse e articolate, vengono raggruppate in grandi aree funzionali, dette anche macroaree, ossia unità settoriali che riuniscono al loro interno funzioni omogenee.

Il **D.P.R. 30-1-2008, n. 43** (come modificato dal D.P.R. 173/2011), che contiene il regolamento di riorganizzazione del MEF, stabilisce che il Ministero è organizzato in forma dipartimentale così come stabilito dal D.Lgs. 300/1999. I dipartimenti sono:

- Finanze;
- Tesoro;
- Ragioneria generale dello Stato;
- Amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Ciascun dipartimento è articolato in uffici di livello dirigenziale generale.

Operano nell'ambito del Ministero: l'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*, fino a quando non sarà incorporata nell'Agazia delle dogane, che assumerà la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli». Tale incorporazione, stabilita dal D.L. 27-6-2012, n. 87 (in attesa di conversione), sarà effettiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso; la **Scuola superiore dell'economia e delle finanze** e la **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale**, prevista dalla L. 42/2009 e istituita con D.P.C.M. 3-7-2009. La Commissione raccoglie dati finanziari, economici e tributari, grazie anche al contributo informativo delle amministrazioni centrali e locali, allo scopo di fornire direttive per la concreta attuazione del federalismo fiscale.

Il D.P.R. 43/2008 ha **soppresso** i *Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le Ragionerie provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali dei servizi vari* e sono state **istituite**, invece, le *Ragionerie territoriali dello Stato*.

3. I DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

A) Il Dipartimento delle Finanze

Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni statali:

- analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali;
- monitoraggio sull'andamento delle entrate tributarie e previsioni sul gettito;

- analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle misure giuridico tributarie;
- pianificazione e coordinamento, in relazione ai quali: elabora informazioni delle funzioni fiscali da parte delle agenzie e degli altri enti impositori; svolge tutte le attività preparatorie alla stipula di convenzioni; promuove il raccordo tra i soggetti operanti in campo fiscale;
- controllo e monitoraggio dei risultati di gestione delle agenzie in relazione al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione, individuando le cause degli scostamenti; si occupa del monitoraggio dei fattori di gestione interni alle agenzie allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie allo sviluppo dei rapporti negoziali con le agenzie; svolge inoltre le attività dirette al controllo delle deliberazioni dei comitati direttivi delle agenzie e degli altri organismi di settore, compresi i consorzi e società partecipate dal Ministero;
- vigila sulle modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie in relazione alla trasparenza, imparzialità e correttezza, nell'applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, tenuto principalmente conto dello statuto del contribuente;
- valuta e predisporre gli elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo;
- emana direttive interpretative delle norme tributarie e ciò allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti del contribuente;
- verifica della congruità degli adempimenti fiscali dovuti dai contribuenti e dei relativi modelli di dichiarazione nonché le modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;
- comunicazione istituzionale, in relazione alla quale promuove, coordinando tale attività con le funzioni di informazione e assistenza ai contribuenti delle agenzie, la conoscenza del sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti;
- coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione;
- cura la relazione con gli altri Stati e con gli organismi della UE e internazionali per le materie di competenza del dipartimento;
- definisce le esigenze del Dipartimento in relazione alle politiche delle risorse umane e strumentali coerentemente con le linee generali stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; cura i rapporti con il servizio statistico nazionale; definisce i livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; cura le relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Il Dipartimento si articola in **uffici di livello dirigenziale generale**, all'interno dei quali si innestano uffici dirigenziali non generali.

Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di Direttore generale delle finanze.

B) Il Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Tale attività viene esercitata attraverso:

- analisi dei problemi economici, monetari e finanziari afferenti l'economia nazionale e internazionale; programmazione economica e finanziaria tenuto conto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE;
- copertura, grazie anche ai dati forniti dal Dipartimento della Ragioneria, del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie e analisi dei relativi flussi;
- affari economici e finanziari comunitari, tenendo conto delle competenze in materia del Ministero degli affari esteri, del Ministero per il commercio internazionale e del Ministero delle politiche agricole e comunitarie;
- vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema del credito; gestione dei rapporti con le competenti Autorità di vigilanza;
- adempimenti in materia valutaria e attività per contrastare il riciclaggio e l'usura; prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'impiego del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- interventi finanziari del tesoro a sostegno di enti pubblici e di attività produttive; garanzie pubbliche; monetazione;
- gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;
- valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
- definizione delle esigenze di risorse umane e strumentali del Dipartimento stesso in coerenza con quanto stabilito in questi ambiti dal *Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi*; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- informatica dipartimentale; comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

Il Dipartimento è gestito dal *Direttore generale del Tesoro*.

Opera presso il Dipartimento il **Consiglio tecnico-scientifico degli esperti**.

C) Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DRGS)

Al DRGS spetta l'esercizio delle competenze nell'ambito delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento comprese le attività ispettive e i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Al Dipartimento competono altresì le valutazioni della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative che comportino innovazione normativa e la relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici fissati in materia di finanza pubblica.

Il Dipartimento svolge compiti fondamentali tra i quali ricordiamo:

- 1) la formazione e la gestione del bilancio dello Stato; definizione del rendiconto generale e predisposizione del budget e del consuntivo economico;

- 2) previsioni economiche finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche e monitoraggio dei relativi saldi; relazione trimestrale di cassa; preparazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifiche delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislatura e di minore entrata;
- 3) coordinamento dei servizi di tesoreria dello Stato, integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
- 4) rapporti sia con organismi che con le istituzioni internazionali riguardo i raccordi tra la contabilità finanziaria e quella economica prevista dalla normativa UE e le rilevazioni statistiche del *Sistema statistico nazionale*;
- 5) informatizzazione dei dati di finanza pubblica nonché definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei sistemi informativi necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;
- 6) indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
- 7) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economico-analitico-patrimoniale anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche per l'armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalla normativa UE; individuazione degli strumenti per il controllo dell'economicità e dell'efficienza delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche nonché analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi e dei servizi e dell'attività delle stesse;
- 8) monitoraggio delle leggi di spesa, degli andamenti generali della spesa sociale, degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di assunzione del personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE e i relativi adempimenti di attuazione per ciò che attiene alla competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei ministri e supporto tecnico in sede del Consiglio dei ministri;
- 9) controllo e vigilanza dello Stato, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento, in materia di gestioni finanziarie pubbliche, secondo criteri di programmazione e flessibilità;
- 10) partecipazione alla formazione, esecuzione e certificazione del bilancio della UE e relativi adempimenti, inclusa la quantificazione dei relativi oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio dei flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari attribuiti dalla UE; gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 L. 183/1987);
- 11) definizioni delle modalità e dei criteri che le amministrazioni pubbliche devono seguire per introdurre la contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
- 12) definizioni delle esigenze di risorse umane e strumentali del Dipartimento stesso in coerenza con quanto stabilito in questi ambiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione dei livelli di servizio per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- 13) svolgimento dei compiti attribuiti al MEF in materia di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 39/2010;

14) evoluzione normativa dei bilanci pubblici. Analisi, studio e ricerca economica sugli impatti delle politiche settoriali nelle materie di sua competenza.

Il Dirigente preposto alla guida del Dipartimento è il *Ragioniere generale dello Stato*.

Il Centro nazionale di contabilità pubblica istituito presso il Dipartimento è stato sostituito nelle funzioni svolte dall'*Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica*.

Il sistema delle ragioniere del Dipartimento è formato:

1. dagli Uffici centrali del bilancio;
2. dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (fino all'inizio dell'attività dell'agenzia fiscale che sostituirà l'Amministrazione stessa);
3. dalle Ragionerie territoriali dello Stato (istituite dal D.P.R. 43/2008).

Gli **Uffici centrali del bilancio** sono istituiti presso tutte le amministrazioni centrali (ministeri con portafoglio). Essi svolgono le seguenti funzioni (art. 11 D.P.R. 43/2008):

- concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri valutando gli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali, dai programmi e progetti presentati dalle amministrazioni a livello di programmi o di singolo capitolo; curano la compilazione dei rendiconti ministeriali;
- possono controllare anche a campione la regolarità amministrativa e contabile; tengono le scritture contabili e registrano gli impegni di spesa derivanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti;
- effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo e contabile dei rendiconti amministrativi che devono redigere i funzionari delegati e dei conti giudiziari resi dagli agenti contabili;
- ricevono dalle amministrazioni tutte le informazioni relative alla contabilità economica redatta per **centri di costo**, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 279/1997;
- svolgono secondo la loro competenza la funzione di vigilanza sul rispetto dei limiti di spesa delle amministrazioni pubbliche secondo quanto stabilito dal D.L. 194/2002, convertito dalla L. 246/2002;
- provvedono al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilità e alla tenuta del conto del patrimonio;
- valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi (art. 1, comma 470, L. 296/2006).

Infine, ai sensi dell'art. 27 della legge di contabilità (R.D. 2440/1923), gli Uffici centrali del bilancio vigilano sull'osservanza delle norme che riguardano:

- a) la *conservazione* del patrimonio dello Stato;
- b) l'esatto *accertamento* delle entrate;
- c) la regolare *gestione* dei fondi di bilancio.

Le **Ragionerie territoriali dello Stato** sono organi locali del MEF, dipendono organicamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e svolgono le funzioni spettanti al Dipartimento stesso su base regionale, interregionale e interprovinciale. A livello territoriale svolgono le funzioni di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. Esse si articolano in uffici dirigenziali non generali, i quali provvedono al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali; sono

responsabili del controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali discendono effetti finanziari per il bilancio dello Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie al funzionamento dei servizi, nonché le funzioni che prima erano svolte a livello territoriale dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, co. 1ter, D.L. 40/2010, conv. in L. 73/2010.

D) Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

Il Dipartimento dell'amministrazione generale esercita funzioni di supporto per il MEF e servizi riguardanti gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, l'elaborazione e il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

4. LE AGENZIE FISCALI

Una delle innovazioni più significative introdotta dal D.Lgs. 300/1999 è l'istituzione delle agenzie fiscali.

Le agenzie istituite dall'articolo 57 sono quattro, denominate: delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è un ente pubblico economico.

Le agenzie fiscali sono divenute esecutive dal 1° gennaio 2001 (art. 1 D.M. 28-12-2000); successivamente il D.Lgs. 173/2003 ha apportato delle modifiche all'organizzazione e ai compiti delle stesse.

Le agenzie fiscali sono le seguenti:

1. Agenzia delle entrate

Ad essa sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte dirette, dell'IVA e di tutte le altre imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

L'agenzia ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso controlli diretti a contrastare l'inadempimento e l'evasione.

Con deliberazione 30-11-2000, n. 3 è stato approvato il regolamento di contabilità dell'agenzia mentre con provvedimento 36122/2001 è stata disposta l'organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate è gestore del sistema di interscambio della **fatturazione elettronica**, di cui all'art. 1, commi 209-212, L. 244/2007; a

tal fine l'Agenzia si avvale della SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio (D.M. 7-3-2008). La manovra finanziaria 2008, infatti, al comma 209 e ss. ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione e per tutti gli operatori economici con l'osservanza del D.Lgs. 52/2004 (*Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA*), e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.

2. **Agenzia delle dogane**

Svolge i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.

3. **Agenzia del territorio**

Competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geo-topo-cartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, l'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali.

Essa costituisce l'organismo tecnico previsto nell'articolo 67 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112 e gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare e i relativi servizi estimativi.

È il caso di ricordare che l'articolo 66 del D.Lgs. 112/1998, citato, trasferisce ai Comuni le funzioni relative alla tenuta, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali.

L'Agenzia del territorio è destinata ad essere incorporata nell'Agenzia delle entrate. È quanto stabilisce l'art. 3, co. 1, del D.L. 27-6-2012, n. 87, che fissa tale incorporazione alla data di pubblicazione della sua legge di conversione.

4. **Agenzia del demanio**

Essa gestisce i beni immobili dello Stato e, dietro apposite convenzioni, anche i beni immobiliari delle Regioni, di enti locali e di altri enti pubblici. All'Agenzia è, inoltre, attribuita la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ha il compito di razionalizzare e valorizzare l'impiego dei beni amministrati, e di svilupparne il sistema informativo, utilizzando criteri di mercato. Con gli stessi criteri imprenditoriali l'agenzia deve gestire i programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, basandosi, ove occorra, sui dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

Appare evidente la volontà del legislatore di imprimere un deciso impulso alla gestione con criteri privatistici del patrimonio statale, al fine di migliorarne quanto più possibile lo sfruttamento economico.

L'Agenzia del demanio, trasformata in ente pubblico economico dal D.Lgs. 173/2003, è dotata di proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività.

5. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il CIPE, sulla base delle proposte delle amministrazioni competenti per materie, svolge funzioni di coordinamento in relazione alla programmazione e alla politica economica nazionale, di coordinamento fra la politica nazionale e comunitaria. Il D.Lgs. 430/1997 ne ha riordinato le competenze attribuendogli i seguenti compiti:

- definire le *linee di politica economica* da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;
- definire gli *indirizzi generali* di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse;
- svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di *programmazione negoziata*; il CIPE può, inoltre, definire ulteriori tipologie di contrattazione programmata, disciplinandone le modalità di proposte, di approvazione, attuazione, verifica e controllo;
- rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base dell'efficacia degli interventi già realizzati riallocando se necessario le risorse inutilizzate;
- definire le linee guida e i principi comuni ad ogni autorità garante con funzioni di regolazione delle *public utilities*.

La legge 17-5-1999, n. 144, art. 3, modificando l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 430/1997, ha disposto che i compiti spettanti al CIPE e afferenti alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria devono essere trasferiti alle amministrazioni competenti in materia. Il CIPE con delibera 141/1999 ha provveduto ad individuare i tipi di provvedimenti interessati nonché le rispettive amministrazioni competenti.

Presso il CIPE opera il Mip (Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici) e l'Unità tecnica-Finanza di progetto (L. 144/1999, art. 1).

Al CIPE sono state attribuite anche competenze in materia di:

- infrastrutture strategiche (L. 443/2001, art. 1);
- investimenti per lo sviluppo nell'ambito del *fondo aree* sottoutilizzate (L. 289/2002, artt. 60-61);
- ripartizione delle risorse nell'ambito del *fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca* (L. 311/2004, art. 1, commi 354-355).

6. LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Istituita il 17-5-1863 con L. 1270, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha avuto sin dall'inizio il compito di raccogliere depositi, in denaro e titoli, e di impiegare le disponibilità in titoli del debito pubblico ed in mutui a favore degli enti locali.

Fino al 1983 faceva parte del Ministero del tesoro, essendone una direzione generale (Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti). In seguito alla legge 13 maggio 1983, n. 197, la *Cassa Depositi e Prestiti*, soppressa la vecchia Direzione Generale, assunse delle caratteristiche che tendevano a qualificarla come una *azienda autonoma dello Stato con «personalità giuridica, organizzazione, patrimonio e bilancio separati da quello dello Stato»*, ma comunque ricompresa nell'organizzazione in senso lato del Tesoro e sottoposta, in ogni caso, alla suprema direzione del Ministro stesso.

Il D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003, ha disposto la trasformazione della CDP in S.p.A., attuata con D.M. 5-12-2003. Nell'esercitare la propria attività la CDP deve garantire l'equilibrio della gestione e la propria solidità patrimoniale.

Più precisamente l'istituto:

- riceve depositi, con garanzia dello Stato, da amministrazioni statali, Regioni, enti locali e pubblici, e infine da privati solo nei casi previsti dalla legge;
- concede finanziamenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e pubblici, ai gestori di pubblici servizi etc.;
- gestisce fondi e svolge attività per conto delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti.

L'attività della Cassa Depositi e Prestiti è sostenuta oltre che dal proprio patrimonio anche da depositi, fondi provenienti dall'assunzione di prestiti, fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali etc., fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

In base a quanto disposto dal D.L. 78/2009 (art. 8), conv. in L. 102/2009, tali fondi possono essere impiegati anche per finanziare l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni siano assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. (Servizi assicurativi del Commercio estero).

Il **comma 235 della L. 191/2009 (finanziaria 2010)** introduce la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito della cd. «gestione separata» — cioè attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale — possano svolgersi, oltre che attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa CDP.

In via ordinaria la Cassa Depositi e Prestiti può concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ai seguenti soggetti: Stato; Regioni; enti locali; gestori di pubblici servizi; società partecipate dalla Cassa; soggetti indicati dalla legge.

Leggi speciali possono, di volta in volta, autorizzare a finanziare soggetti diversi da quelli sopraindicati.

La L. 266/2005 (Finanziaria 2006) ha disposto la fusione per incorporazione della società «Infrastrutture S.p.A.», a partire dal 1° gennaio 2006, nella CDP, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.

7. ALTRI SOGGETTI DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

A) Le amministrazioni e le aziende autonome

Sono organismi atipici, dotati di una propria e distinta organizzazione amministrativa, ma incardinati nell'amministrazione statale o di enti locali, e adibiti all'esercizio di attività e alla gestione di servizi di natura tecnico-economica.

In particolare le aziende autonome, anche se di solito sono *prive di personalità giuridica*, godono di ampia *autonomia amministrativa* (per quanto attiene l'organizzazione e l'amministrazione interna), *finanziaria* e *contabile*: redigono un proprio bilancio, distinto da quello statale, ma inserito in esso.

A partire dai primi anni Novanta, un processo di **privatizzazione**, tuttora in corso, ha riguardato le più importanti aziende autonome dello Stato: alcune di esse sono state trasformate in società per azioni, altre in ente pubblico economico, per altre ancora la trasformazione, sebbene già prevista, non è stata ancora attuata.

L'*ex azienda autonoma delle ferrovie dello Stato*, dapprima trasformata in ente pubblico economico (L. 17-3-1985, n. 610), è divenuta una società per azioni (delibera CIPE 12-8-1992).

L'*amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni* è divenuta (a seguito del D.L. 1-12-1993, n. 487 convertito in L. 29-1-1994, n. 71) un ente pubblico economico, assumendo la denominazione di Ente poste italiane; dal 1° marzo 1998 è divenuta una S.p.A.

L'*azienda di Stato per i servizi telefonici* (ASST) è stata soppressa (L. 29-1-1992, n. 58) ed i suoi beni sono passati ad una società dell'IRI (IRITEL). In seguito al riassetto generale del settore, quest'ultima società è confluita (insieme a SIP, Italcable, Telespazio e SIRM) nella TELECOM S.p.A.

L'*azienda nazionale autonoma delle strade* (ANAS), è stata trasformata in ente pubblico economico (D.Lgs. 26-2-1994, n. 143) divenendo Ente nazionale per le strade; il D.L. 138/2002 (convertito dalla L. 178/2002) ne aveva disposto la trasformazione in società per azioni. Tuttavia la trasformazione è diventata operativa solo con l'entrata in vigore della Finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha previsto per il suo completamento l'emanazione di ben nove decreti ministeriali. L'Anas S.p.A. è stata poi riordinata dall'art. 36 del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011. L'articolo prevede altresì l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Per l'*azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo* (AIMA) il D.L. 26-5-1995, n. 192 aveva disposto la trasformazione in ente pubblico economico (EIMA); tale D.L. non è stato però convertito in legge. Il D.Lgs. 14-6-1999, n. 165 ha poi disposto la soppressione e la liquidazione dell'AIMA e la sua sostituzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Quest'ultima è un ente di diritto pubblico non economico, le cui competenze sono state per lo più affidate al Ministero delle politiche agricole e forestali secondo quanto stabilito dal D.L. 6-7-2012, n. 95 (cd. *Spending review 2*), in attesa di conversione.

Per quanto riguarda l'amministrazione dei monopoli di Stato, il D.Lgs. 283/1998 ha istituito l'Ente tabacchi italiani e ha disposto la sua trasformazione in una o più società per azioni, l'ente infatti ha assunto la denominazione ETI S.p.A. Con D.P.C.M. 19-7-2002 è stata disposta l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in ETI S.p.A. Quest'ultima esercita le attività produttive e commerciali già riservate o attribuite all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Ulteriori norme in materia di messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche sono contenute nell'art. 4 del D.L. 95/2012, secondo cui nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni pubbliche, come individuata dall'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 (si veda box a pag. 40), che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

- allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
- all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica (cfr. Cap. II, Parte III), delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto 95/2012 entro il 30 giugno 2013 e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo, inoltre, elenca al comma 3 le società escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo stesso.

Attualmente, dunque, risultano allegati a quello dello Stato i bilanci delle seguenti aziende ed amministrazioni autonome:

- *Archivi notarili* (Ministero della giustizia);
- *Istituto Agronomico per l'oltremare* (Ministero degli affari esteri);
- *Amministrazione del Fondo edifici di culto* (Ministero dell'interno).

B) Gli enti non territoriali

Si tratta di una pluralità di enti ed organismi pubblici, tutti interessati alla finanza pubblica, collegati in qualche modo con il sistema di contabilità pubblica. La mancanza di una nozione unitaria della finanza pubblica, e l'incoerenza intrinseca del nostro sistema di amministrazione dell'economia, rendono però estremamente difficile una tipizzazione di tali enti. La dottrina più recente distingue, sulla base di un criterio desunto dalle discipline aziendalistiche, tra:

- *enti di erogazione*, cui la L. 70/1975 ha imposto il principio di obbligatorietà annuale del bilancio e del consuntivo e la loro redazione secondo norme uniformi;
- *enti economici* che utilizzano il modello del bilancio e della contabilità d'impresa (ad essi, dunque, non si applicano le norme della contabilità pubblica).

C) Gli enti territoriali e le amministrazioni locali

Anche gli enti locali territoriali (*Regioni, Province, Comuni*) sono soggetti che operano nell'ambito della contabilità pubblica.

Essi si caratterizzano per avere:

- *autonomia statutaria*;
- *autonomia finanziaria*, basata sulla certezza di risorse proprie e di trasferimenti statali e regionali;
- *autonomia di bilancio*;
- *autonomia contabile*, che si esprime nell'esistenza di un autonomo procedimento contabile di acquisizione ed erogazione dei mezzi finanziari.

Si noti che la definizione **enti locali** può applicarsi solo a Province, Comuni, Comunità Montane, Aree Metropolitane e Unioni di Comuni. Queste ultime sono state esplicitamente de-